



CONFRONTARSI, DISCUTERE...RIFLETTERE...



Un caso...non a caso!

Stefano Cucchi (31 anni, peso Kg 43, altezza cm 176) viene arrestato nella notte del 15 ottobre 2009 con l'accusa di cessione di sostanze stupefacenti. Poco dopo, viene disposta la perquisizione domiciliare nella casa dei genitori (la perquisizione domiciliare non sortisce effetti di sorta). Stefano viene, quindi, accompagnato presso la Caserma dei Carabinieri dove accusa i primi malori. Interviene il 118, ma Stefano rifiuta il ricovero. Il giorno seguente, viene processato per direttissima e il Giudice decide per la sua carcerazione in custodia cautelare nel carcere romano di Regina Coeli fino ad un'udienza successiva.

La carcerazione e la morte - Dopo l'udienza le condizioni di salute di Stefano peggiorano e viene visitato all'Ospedale Fatebenefratelli presso cui si redige un referto da cui emergono: lesioni ed ecchimosi alle gambe, al viso (inclusa una frattura della mascella), all'addome (inclusa un'emorragia alla vescica) e al torace (incluse due fratture alla colonna vertebrale). Viene quindi richiesto il suo ricovero che però il giovane rifiuta. In carcere le sue condizioni peggiorano ulteriormente. Muore all'Ospedale Sandro Pertini il 22 ottobre 2009. In tale data Cucchi pesava 37 chilogrammi.

Il processo - Dopo la morte del giovane e l'apertura di un fascicolo, viene messo sotto accusa il personale giudiziario che ha respinto ogni addebito per aver picchiato e abbandonato il detenuto, senza prestargli le dovute cure. Gli interessati (guardie, medici e infermieri) hanno dichiarato che il 31enne romano è morto – alternativamente - per conseguenze ad abuso di droga, a causa di pregresse scadenti condizioni fisiche o per il suo rifiuto al ricovero al Fatebenefratelli.

In questa sede non ci interessa inoltrarci nella
difficoltosa ricostruzione legata all'eventuale
responsabilità degli agenti di polizia penitenziaria e
sulla eventuale responsabilità dei
carabinieri.....**MA.....incentreremo la nostra attenzione
sui profili di responsabilità del personale sanitario con
particolare riferimento al personale medico!**

I capi di imputazione sono stati numerosi:
abbandono di incapace, abuso di atti
d'ufficio, rifiuto di atti d'ufficio, falso in atto
pubblico e omissione di referto.



ART. 328 CODICE PENALE

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».

ART. 323 CODICE PENALE

«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità».

ART. 361 CODICE PENALE

«Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347]. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.



ART. 591 CODICE PENALE

«Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato».

FALSO IN ATTO PUBBLICO

Art. 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Art. 478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

Art. 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Art. 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

ART. 365 CODICE PENALE

«Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale».



IL PUBBLICO UFFICIALE

art. 357 c.p.

Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

L'INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

art. 358 c.p.

Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione, dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.



Considerazioni...

E' Pubblico Ufficiale:

Il medico della ASL

Il medico ospedaliero

Il farmacista ospedaliero

Il medico, dipendente privato di struttura privata convenzionata con il SSN, quando svolge l'attività professionale in convenzione con il SSN

LE VIOLAZIONI DELLE NORME PENALI



La documentazione clinica, in virtù della sua funzione pubblica, non appartiene a colui che la redige. É quindi vietato alterare il significato della cartella, anche se il documento rimane nella disponibilità materiale del medico. Nell'ipotesi di una annotazione errata, è quindi lecito solo ripetere successivamente l'annotazione corretta, senza modificare le precedenti scritture...

Cassazione penale, sez. V, sentenza 13989/2004

REATI

Art. 476 c.p.

Falsità materiale commessa da PU in atti pubblici

Il PU che, nell'esercizio delle sue funzioni **forma**, in tutto o in parte, **un atto falso o altera un fatto vero**, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da 3 a 10 anni

ATTENZIONE: le ev. correzioni vanno eseguite lasciandone traccia (lasciando visibile la parte sbagliata e documentando data e ora della correzione)

NO cancellazioni



Art. 479 c.p.

Falsità ideologica commessa da PU in atti pubblici

Il PU che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, **attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto** o è avvenuto alla sua presenza o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero **omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o comunque attesta falsamente atti...**soggiace alle pene stabilite nell'art. 476

ATTENZIONE: cercare di mettere a posto le cose a posteriori (es. dando atto dell'esecuzione di qualcosa che non è stata fatta) è un falso!

Bisogna inoltre sapere...



Art. 326 c.p. «Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio»: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rivela notizie d'ufficio che devono rimanere segrete, o ne facilita in qualunque modo la diffusione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è ridotta se la rivelazione è colposa mentre è aumentata se finalizzata a procurare un indebito profitto.



Si legge....



La responsabilità dei medici è collettiva: “tutti hanno fornito il loro contributo causale alla verifica dell’evento”. Correttamente, secondo questa impostazione, si esclude che vi possano essere posizioni da escludere in base al c.d. *principio dell’affidamento*....l’attività dei medici “è segnata da trascuratezza e sciatteria” su tutta la linea: la valutazione del paziente e del suo stato nutrizionale all’ingresso del reparto (in questo caso anche la compilazione di un indice infermieristico come l’indice di Braden era certamente censurabile **in quanto compilato senza vedere il paziente**)....La negligenza della compilazione della documentazione, l’incertezza del peso del paziente al momento del ricovero e l’omissione delle attività di pesatura durante il ricovero (è morto per fame...) sono state sì censurate ma verosimilmente non con la giusta attenzione. Si è invece posto maggiore cura alla problematica del consenso – Stefano Cucchi era spesso riluttante e non collaborante – per arrivare a escludere che è compito di chi prende in carico, per professione e destinazione, pazienti difficili non può nascondersi dietro a generiche scuse di non collaborazione o, addirittura, dietro sacrosanti ma non invocabili in questo caso, principi costituzionali come il rifiuto alle cure.



....I Giudici romani scrivono che “il consenso informato non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico o come un momento di conflitto nella relazione medico-paziente” ma come un momento fondamentale per “affrontare in modo corretto la terapia”. Secondo la Corte di Assise “non ha alcun rilievo che la volontà negativa del paziente venga espressa oralmente o per iscritto” essendo del tutto sufficiente una prova per testimoni. Nel caso di specie la sentenza prosegue “inutilmente si cercherebbe traccia di corretta informazione sul trattamento terapeutico di cui era condizionata la sopravvivenza di Cucchi”. Quindi paziente non informato. L’informazione è la parte essenziale per ottenere l’adesione ai trattamenti. Di questa attività – se c’è stata – non si rinviene traccia nella documentazione sanitaria....



**Caso Cucchi, il giallo
dei referti...sulle cartelle
cliniche correzioni e aggiunte**

«Il mistero delle cartelle cliniche, con correzioni e precisazioni quasi a farle sembrare manomesse. Sono state "aggiustate"? E altre apparenti incongruenze sono nei moduli d'ingresso in carcere. Ora tutta la documentazione è nelle mani dei PM...che intendono disporre una perizia calligrafica sul copioso materiale clinico-carcerario. E c'è una nuova testimonianza che contraddice moduli, cartelle cliniche e quanti, responsabili della custodia o dell'assistenza sanitaria di Cucchi, dichiarano che il giovane rifiutasse contatti con la famiglia: una volontaria che lo ha visto poco prima che morisse venne pregata da Stefano di avvertire i familiari sul suo stato di salute e di chiedere loro di venire a trovarlo».

I DUE MODULI. Su quello della Asl c'è solo il nome, mancano le risposte ai quesiti e la firma di Cucchi; in quello dell'amministrazione penitenziaria, invece, il detenuto avrebbe sottoscritto non voler tenere informati i familiari sul suo stato di salute.

LE CARTELLE "CORRETTE". Aggiunte e precisazioni compaiono nella documentazione sanitaria. In un passaggio del diario clinico, i medici di Regina Coeli aggiungono con zelo, dopo aver scritto che Cucchi sarebbe "accidentalmente caduto per le scale", due parole: "in libertà". Come per sottolineare, che quelle "ecchimosi diffuse" se le sarebbe procurate fuori dal carcere.

IL DIARIO CLINICO AL PERTINI. Le precisazioni le fanno anche i sanitari del Pertini. Il 19 ottobre, un medico annota in uno spazio angusto della pagina: "Paziente non accessibile al colloquio. Rifiuta la visita medica. Si sollecita consulenza ortopedica". E il 21, poche ore prima che Cucchi morisse, il medico di turno dopo aver rimarcato un "atteggiamento oppositivo e diffidente" del paziente che rifiuta cibo e idratazione per flebo, annota a margine della pagina: "Predispongo, in accordo con il direttore....relazione clinica da inviare domattina al magistrato". Scrive lì perché quello è lo spazio per gli "esami richiesti"? La sua firma sotto l'intero rapporto clinico (compreso l'annuncio di una relazione per il magistrato) lo lascerebbe supporre. Ma da lì a poche ore Stefano Cucchi morirà e il rapporto non verrà inviato.

**Quali gli aspetti su cui
riflettere *ex post*?**

